



COMUNE DI BISUSCHIO Provincia Varese

DECRETO SINDACALE N. 4 DEL 10.01.2020

Decreto di nomina del Responsabile della Polizia Locale
--

IL SINDACO

Premesso che

- il Comune di Bisuschio non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata:
 - dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17 del Ccnl Funzioni locali 21/5/2018,
 - l'art.24 del Regolamento degli uffici e servizi approvato con delibera di giunta n. 75 del 22/11/2001;
 - al d.lgs 165/2001;
- il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell'ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale avente categoria "D".

Visti

- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;
- Dato atto che la macro struttura dell'ente è così composta:
 1. Area affari generali;
 2. Area economico finanziaria
 3. Area tecnico - manutentiva
 4. Polizia Locale

Atteso che

- il CCNL funzioni locali del 21/5/2018 ha ridisciplinato l'area delle posizioni organizzative prevedendo, all'art 17, che, negli enti privi di personale dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente, sono titolari delle posizioni organizzative.
- **L'Art. 9 del CCNL stabilisce che il *"Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative."***

1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.
3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.
4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 10, comma 3. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.
5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 10 da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.
6. La disciplina del conferimento degli incarichi prevista dal presente articolo entra in vigore con il C.C.N.L. del quadriennio 1998-2001 con le decorrenze che saranno ivi previste e presuppone, altresì, che gli enti abbiano realizzato le seguenti innovazioni entro il termine di sei mesi dalla data di stipulazione dello stesso C.C.N.L.: a) attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, dagli artt. 3, 4, 7, 9 e dal titolo II, capo II; b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell'ente; c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.

• **Art. 10 Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato**

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di revisione sistema personale 31 marzo 1999 cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del C.C.N.L. per il quadriennio 1998-2001.
2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate.
3. L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.
4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1.

Considerata

- La necessità di mettere in condizione l'ente di operare;
- Che appare indispensabile procedere a riconoscere temporaneamente le funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del TUEL, onde scongiurare un blocco delle procedure amministrative, in attesa che la delegazione trattante proceda a vagliare, insieme alla parte sindacale, e proporre all'amministrazione un sistema di criteri atti a riconoscere la responsabilità dell'aree in oggetto e il relativo loro peso economico oltre che di indennità risultato;
- la necessità, pertanto, di affidare il servizio fino al **31 dicembre 2021**, al Comm. Mauro Comolli, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.;

Dato atto che la convenzione tra i Comuni di Bisuschio e Besano per la gestione in forma congiunta del Servizio di Polizia Locale avrà scadenza in data 31.12.2021 e attesa, quindi, la possibilità di nominare il Responsabile anche per tale convenzionamento;

RILEVATO pertanto di assegnare al sopra indicato Comm. Mauro Comolli la seguente responsabilità:

1. polizia locale;

Visti

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni.

Vista la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità sottoscritta dal Comm. Capo Mauro Comolli;

DISPONE

- di nominare responsabile della Polizia Locale il Comm. Mauro Comolli, dipendente a tempo pieno e indeterminato dell’Ente e Responsabile dell’Area Vigilanza per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale tra i comuni di Bisuschio e Besano, , a decorrere ***dal 01/01/2020 al 31/12/2021*** o sino alla data di eventuale cessazione del rapporto di servizio dell’interessato con il Comune di Bisuschio, se antecedente a tale termine e fatta salva eventuale revoca, conferendo alla stessa la titolarità della posizione organizzativa;
- di affidare allo stesso i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Il dipendente ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti dall’articolo 18 del Ccnl Funzioni Locali del 21/5/2018 con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo;
- Il compenso è determinato come segue:
- retribuzione di posizione: è misurata in base a quanto stabilito con deliberazione di giunta comunale n. 40 del 04/06/2019, rapportato all’importo disponibile in base alle norme vigenti;
- retribuzione di risultato: fino al 20% dell’importo della retribuzione di posizione, sulla base delle risultanze della valutazione, nell’ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del CCNL funzioni locali 21/5/2018

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del comune, nonché sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL SINDACO
Giovanni Resteghini

